



6.03

## **REGOLAMENTO SUL DEMANIO PUBBLICO**

**(del 6 maggio 1993)**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA**

- visto il messaggio municipale no. 8 del 6 aprile 1993;

**d e c r e t a :**

#### **CAPO I**

#### **GENERALITÀ**

##### **Art. 1**

#### **Demanio pubblico**

Fanno parte del demanio pubblico del Comune:

- a) i beni amministrativi in senso stretto, cioè le cose di cui il Comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come gli edifici amministrativi, le scuole, gli impianti sportivi, i cimiteri, gli acquedotti, le canalizzazioni;
- b) i beni d'uso comune, cioè le cose che il Comune mette a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, i parchi, i giardini.

##### **Art. 2**

#### **Amministrazione**

<sup>1</sup>-L'amministrazione del demanio pubblico compete al Municipio.

<sup>2</sup>-Esso può emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione dei beni demaniali, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.

## CAPO II

### ACQUISTO ED ESTINZIONE DELLA DEMANIALITÀ

#### Art. 3

##### **Acquisto**

<sup>1</sup>I beni che non sono demaniali per legge entrano a far parte del demanio pubblico mediante decisione del Consiglio Comunale.

<sup>2</sup>In casi particolari la destinazione pubblica può risultare dalla situazione di fatto.

#### Art. 4

##### **Estinzione**

I beni demaniali per legge possono perdere questa qualità solo cambiando la legge; negli altri casi solo con decisione del Consiglio Comunale.

## CAPO III

### UTILIZZAZIONE

#### Art. 5

##### **Uso comune**

Ognuno può utilizzare il demanio pubblico conformemente alla sua destinazione nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

#### Art. 6

##### **Uso speciale; autorizzazione e concessione**

<sup>1</sup>L'uso speciale del demanio pubblico è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la sua destinazione generale.

<sup>2</sup>L'uso di poca intensità soggiace a autorizzazione, e l'uso più intenso e durevole a concessione.

<sup>3</sup>L'uso speciale è di regola sottoposto al pagamento di una tassa.

#### Art. 7

##### **Autorità competente**

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal Municipio.

## **Art. 8**

### **Procedura**

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono rilasciate nell'ambito della procedura dei permessi di costruzione; negli altri casi il Municipio decide su domanda scritta da parte dell'interessato.

## **Art. 9**

### **Condizioni**

- 1-Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione.
- 2-Adottando la decisione, l'autorità deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico e l'utilizzazione economica del demanio.
- 3-L'atto di autorizzazione o di concessione stabilisce la sorte delle costruzioni e impianti eretti sul demanio pubblico al termine dell'uso speciale.
- 4-Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.

## **Art. 10**

### **Durata**

- 1-Le autorizzazioni hanno una durata massima di dieci anni e le concessioni una durata massima di cinquant'anni.
- 2-Il termine può essere prolungato, in ogni tempo, nella forma prescritta per il rilascio e per una nuova durata massima. Qualsiasi impegno di prolungare l'autorizzazione o la concessione è nullo.

## **Art. 11**

### **Trasferimento**

- 1-Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi solo col consenso del Municipio; il consenso non può essere negato se il nuovo titolare soddisfa tutte le esigenze dell'uso speciale e se al trasferimento non ostano motivi d'interesse pubblico.
- 2-Le autorizzazioni e le concessioni connesse con un fondo, come le sporgenze sull'area pubblica e le condotte di allacciamento a edifici, seguono il suo trasferimento.

## **Art. 12**

### **Revoca di autorizzazioni**

- 1-Le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

<sup>2</sup>-Esse sono inoltre revocabili se sono state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

### **Art. 13**

#### **Revoca di concessioni**

<sup>1</sup>-Le concessioni possono essere modificate o revocate, per motivi d'interesse pubblico e, di regola, mediante un'equa indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

<sup>2</sup>-Le concessioni sono revocabili senza indennità se sono state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

### **Art. 14**

#### **Responsabilità**

<sup>1</sup>-Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste adeguate garanzie.

<sup>2</sup>-Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti lesa.

## **CAPO IV**

### **TASSE**

#### **Art. 15**

#### **Ammontare**

<sup>1</sup>-Per l'uso del demanio pubblico sono dovute le seguenti tasse:

- a) per opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, botole, pozzi luce, tende, fino a fr. 200.-- il mq. una volta tanto;
- b) per la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi, ecc., a meno che si tratti di impianti di pubblica utilità soggetti a norme di legge o a convenzioni particolari (rete di distribuzione dell'elettricità, dell'acqua potabile e industriale, TV via cavo, rete telefonica), fino a fr. 10.-- il ml. una volta tanto;
- c) per la posa di serbatoi e analoghi impianti sotterranei, fino a fr. 50.-- il mq., una volta tanto;
- d) per la posa di distributori automatici, tavoli o banchi per vendita o esposizione, fino a fr. 20.-- il giorno, rispettivamente fr. 500.-- l'anno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta;

- e) per la posa di insegne pubblicitarie e vetrinette, fino a fr. 30.-- l'anno per mq. di superficie misurata verticalmente;
- f) per la posa di tavolini, sedie, ombrelloni, cassette e vasi per piante, fino a fr. 300.-- il mq. per anno;
- g) per il deposito di materiali e macchine da costruzione, per la formazione di cantieri, la posa di ponteggi e simili, fino a fr. 10.-- il mq. per mese;
- h) per l'installazione di giostre, luna park, circhi, per la tenuta di manifestazioni e simili, da fr. 50.-- a fr. 500.-- il giorno;
- i) per il parcheggio di veicoli nei parcheggi muniti di parchimetro, fino a fr. 2.-- l'ora;
- k) per l'uso di sale, locali, aule, palestre, infrastrutture sportive, ecc., fino a fr. 500.-- il giorno.

<sup>2</sup>Per casi di poca importanza, la tassa periodica può sempre essere trasformata in tassa unica.

<sup>3</sup>Per usi particolari non previsti dal presente regolamento la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso.

## **Art. 16**

### **Criteri di computo**

<sup>1</sup>Nel determinare le singole tasse il Municipio deve, in particolare, tener conto del valore locativo dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni all'uso comune.

<sup>2</sup>Le tasse sono di regola dovute dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

## **Art. 17**

### **Pagamento**

<sup>1</sup>Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

<sup>2</sup>Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.

## **Art. 18**

### **Esenzioni**

E' esente da tassa l'uso speciale a scopo ideale o di pubblica utilità senza fini economici.

## **Art. 19**

### **Retrocessione**

- <sup>1</sup>-Il titolare ha diritto alla retrocessione proporzionale della tassa se l'autorizzazione viene revocata prima che sia trascorso il periodo di computo, per motivi a lui non imputabili.
- <sup>2</sup>-La rinuncia all'autorizzazione o alla concessione non dà invece, di regola, diritto al rimborso della tassa.
- <sup>3</sup>-Il diritto di rimborso si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di ritiro o di revoca.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

## **Art. 20**

### **Costruzioni e opere esistenti**

Le costruzioni e altre opere eseguite o sporgenti sul demanio pubblico, costruite in buona fede e in modo conforme al diritto anteriore, possono essere mantenute e riparate, esclusi i lavori di trasformazione e di ampliamento. E' riservato al Comune il diritto di espropriazione.

## **Art. 21**

### **Concessioni e autorizzazioni esistenti**

- <sup>1</sup>-Le autorizzazioni e le concessioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto alla loro scadenza.
- <sup>2</sup>-Le concessioni esistenti la cui durata non è stata determinata dall'atto di concessione prendono fine col decorso di 50 anni dal loro rilascio; le convenzioni o concessioni precarie del diritto anteriore e le autorizzazioni prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art. 22**

### **Contravvenzioni**

- <sup>1</sup>-Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite con multa fino a fr. 10'000.--.
- <sup>2</sup>-E' riservata l'azione per danni.

## **Art. 23**

### **Entrata in vigore**

- <sup>1</sup>-Il presente regolamento abroga ogni disposizione precedente contraria o incompatibile.

<sup>2</sup>Tosto ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato il Municipio ne stabilisce l'entrata in vigore.

Biasca, 6 maggio 1993

Entrato in vigore il 01 gennaio 1994.